

**APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA
DELLA COMPONENTE EDILE
DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE AREE ESTERNE
Periodo 01 Gennaio 2022 – 31 dicembre 2024**

Capitolato speciale

Valore massimo del contratto nel triennio: **€ 38.500,00** inclusi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA.

Codice CPV: 45262522 – 6 Lavori edili

CIG: ZBD32FCABE

Il presente Capitolato ha lo scopo di descrivere i contenuti tecnici dell'affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Dueville.

La finalità del presente Capitolato è quella di disciplinare la tipologia di interventi per la manutenzione delle componenti edilizie degli immobili, comprendente ogni operazione, fornitura o prestazione necessaria per mantenere in efficienza e valorizzare gli stessi.

In particolare gli obiettivi principali dell'appalto sono quelli di:

- mantenere lo stato di conservazione degli immobili nonché la loro piena funzionalità, mediante interventi preventivi (manutenzione ordinaria programmata) e/o interventi tempestivi di ripristino degli stati di degrado (manutenzione riparativa);
- assicurare la continuità dei servizi, l'efficienza e la rispondenza normativa dei fabbricati mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni caratteristiche degli stessi;
- attuare una politica di miglioramento ai fini della riduzione dei costi di manutenzione ed esercizio, congiuntamente ad un aumento dei livelli di responsabilità.

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto le prestazioni di mano d'opera, noli e fornitura dei materiali necessari alla manutenzione delle opere di natura edile degli immobili di proprietà del Comune di Dueville e delle relative aree esterne di pertinenza per il periodo **01 Gennaio 2022– 31 dicembre 2024**.

Il contratto potrà essere modificato durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016: a tal fine si considerano modifiche non sostanziali (art. 106 comma 1 lett. e)) quelle che determinano una modifica del valore dell'appalto nel limite del **20%** del valore iniziale.

E' ammessa la **PROROGA** della durata del contratto per un periodo massimo di **mesi 6**, esclusivamente per il tempo necessario per la conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Servizio "Manutenzione Edile" comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria programmata e riparativa (a guasto) finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti edili del patrimonio immobiliare oggetto dell'affidamento.

- 1.1 Manutenzione ordinaria programmata: intesa come manutenzione preventiva eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, e volta a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità o componente.

Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza gli edifici del patrimonio oggetto dell'affidamento e da effettuarsi preventivamente al fine di prevenire il verificarsi di eventuali anomalie o secondo intervalli di tempo prestabiliti o sulla base di specifiche prescrizioni. Comprende inoltre tutti gli interventi forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l'incolumità fisica degli utenti. Possono rientrare nella presente tipologia anche interventi finalizzati a migliorare le prestazioni iniziali degli immobili.

Gli obiettivi prestazionali consistono nel mantenere lo standard qualitativo iniziale (cioè quello esistente al momento della consegna degli immobili) inteso come livello minimo, fatto salvo il normale degrado d'uso dei componenti, che devono comunque essere in grado di assicurare l'utilizzabilità dell'immobile in situazioni di comfort e di sicurezza per le attività che in esso si svolgono.

- 1.2 Manutenzione riparativa: intesa come manutenzione eseguita nell'ambito di servizi manutentivi periodici (manutenzione programmata) e non periodici (a guasto, a richiesta), finalizzata al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni in condizioni idonee e funzionali all'utilizzo cui sono destinati. Rientrano in questa tipologia anche gli interventi considerati **URGENTI, classificati come PRONTO INTERVENTO**.

Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a ripristinare ed assicurare in ogni momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e l'efficienza dei beni immobili interessati, così come verificati al momento della presa in consegna da parte dell'Affidatario.

Quindi le manutenzioni riparative sono destinate al ripristino della corretta funzionalità dell'immobile e delle singole componenti, alla conservazione dello stesso, al ripristino delle sue condizioni di partenza e

all'eliminazione delle diverse anomalie comunque verificatesi, ovvero venutesi a creare e/o rilevate sia nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni manutentive ordinarie programmate, sia a seguito di segnalazioni o richieste conseguenti a fattori ed evenienze manifestatesi al di fuori della manutenzione programmata (a guasto, a richiesta).

Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di componenti del sistema edificio/impianti degli immobili in affidamento.

In caso di presenza di una singola anomalia (dovuta a guasto o a usura) l'Affidatario è tenuto ad intervenire immediatamente effettuando la riparazione e riportando l'immobile e le sue componenti alle condizioni di funzionalità precedenti l'anomalia.

La necessità della manutenzione riparativa può essere anche connessa a circostanze fisiologiche o contingenze che possono impedire o ridurre in maniera significativa il regolare svolgimento dell'attività all'interno dell'immobile o la funzionalità del sistema edificio nel suo complesso, per cui l'Affidatario è tenuto all'immediato ripristino delle disfunzioni, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e la funzionalità degli impianti.

Per entrambe le tipologie di intervento, l'Affidatario metterà a disposizione del Committente la propria capacità organizzativa-operativa per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la massima qualità degli interventi, svolgendo tutte le prestazioni integrative e accessorie necessarie.

Tutte le attività ed interventi di manutenzione di cui al presente Capitolato sono da intendersi completi e "chiavi in mano", ovvero comprensivi di tutte le necessarie attività, lavorazioni, forniture, opere ed interventi complementari ed accessori di qualsiasi natura e tipologia, integrativi, utili e necessari ad effettuare l'intervento manutentivo completo e finito ad opera d'arte.

Art. 2 – Condizioni del servizio

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti ad essi applicabili, da parte di personale specializzato per l'effettuazione della corretta manutenzione.

Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per le eventuali riparazioni non risultassero disponibili in commercio, l'Affidatario dovrà provvedere alla totale sostituzione dell'elemento in oggetto (es. elementi di gronda, piastrelle, ecc.), con altro delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire e, comunque, preventivamente concordato con l'Amministrazione.

Sarà onere dell'Affidatario anche quello di provvedere all'immediata segnalazione al Responsabile di procedimento di eventuali difetti o vizi occulti delle opere/immobili sui quali interviene, affinché il Committente possa valutare se porre in essere ulteriori interventi manutentivi non programmati.

I prezzi di appalto si intendono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d'arte quali:

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni, salvo diverse indicazioni dell'ente;
- la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;
- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;
- i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota;
- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro materiale depositato/installato nell'edificio;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di qualsiasi intervento;
- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della procedura, per eseguire a regola d'arte, ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI, i lavori di manutenzione di natura edile degli edifici di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Tutti i lavori vanno eseguiti con l'impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche

vigenti, idonei in funzione della tipologia dell'ambiente di installazione. I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Per ciò che concerne il numero degli interventi, si fa presente che gli stessi sono spesso soggetti ad un andamento discontinuo, dipendente dalla disponibilità dei fabbricati e dei locali nonché delle esigenze contingenti della stazione appaltante a priori non prevedibili. La prestazione oggetto dell'appalto è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo e per interventi non predeterminati nel numero, ma che si renderanno necessari secondo le necessità della stazione appaltante e le particolari situazioni che si dovessero venire a creare.

Per i lavori programmati (Art. 1.1) sulla base di un ordine della Stazione Appaltante, la pianificazione dell'intervento dovrà essere preventivamente concordata con il tecnico dell'UTC – LL.PP. referente della Ditta per il servizio in oggetto.

Per i lavori di cui all'Art. 1.2, nel caso di intervento programmabile in quanto ritenuto non urgente, la pianificazione dell'intervento dovrà essere preventivamente concordata con il tecnico dell'UTC – LL.PP. referente della Ditta per il servizio in oggetto.

Invece, per gli interventi ritenuti **URGENTI**, rientranti nella manutenzione riparativa, che possono causare incolumità alle persone o danneggiare strutture preesistenti, classificato come intervento di **PRONTO INTERVENTO**, è richiesto come requisito fondamentale la capacità delle imprese interessate di garantire l'esecuzione dell'intervento sul luogo della segnalazione **entro 24 ore dalla chiamata** (con esclusione dei giorni festivi).

In considerazione di quanto sopra espresso ed evidenziato in particolare che la natura delle lavorazioni richieste prevederà numerosi interventi di modesta entità ed importo, diversificati nello spazio (immobili comunali distribuiti su tutto il territorio comunale) e nel tempo (esigenze causate da imprevisti, lavori programmabili ma da concordare in funzione delle esigenze delle attività svolte all'interno delle strutture oggetto di manutenzione, piccoli lavori in economia, ecc.) **è necessario che l'impresa aggiudicataria disponga di una sede operativa tale da permettere alle proprie squadre di lavoro di poter essere sul luogo dove bisognerà effettuare i lavori richiesti nei tempi massimi previsti al comma precedente.**

L'appalto di cui al presente Capitolato, inserito nell'ambito applicativo del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda la tipologia delle prestazioni è assimilabile alla categoria **OG1** del D.P.R. 207/2010.

Art. 3 Elenco degli immobili

La manutenzione di cui al presente Servizio potrà interessare tutti gli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, nonché le aree esterne, contenuti nell'elenco allegato alla presente (**Allegato A**).

Si precisa che l'elenco degli stabili e dei luoghi è puramente indicativo e non esaustivo.

Art. 4 – Ammontare dell'appalto

L'importo massimo stimato per l'intero periodo indicato (**01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024**) delle prestazioni previste in appalto e descritte nel presente Capitolato, che ammonta ad **€ 38.500,00 oltre ad IVA**, è così composto:

- **euro 30.000,00 IVA esclusa**, da contabilizzarsi a misura, **soggetto a ribasso di gara**, per l'esecuzione degli interventi di “manutenzione ordinaria programmata e riparativa” nel triennio interessato;
- **euro 3.000,00 IVA esclusa**, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i rischi interferenziali ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
- **euro 5.500,00 IVA esclusa**, per l'eventuale periodo di proroga (massimo mesi 6).

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso

chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

L'importo dei servizi previsti, è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione comunale. Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il superamento dello stesso nel limite max del 20% del valore iniziale, non costituiranno motivo per l'impresa appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o di modifica delle condizioni contrattuali.

I prezzi di riferimento, ai quali applicare lo sconto offerto, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera e nel caso di proroga del contratto, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Quale elenco prezzi viene preso a riferimento il PREZZIARIO DEI edito dalla ditta "DEI Tipografia del genio civile S.r.l.":

- **"Recupero ristrutturazione manutenzione" (edizione ottobre 2020)**
- **"Urbanizzazione infrastrutture ambiente" (edizione novembre 2020).**

Qualora, per particolari materiali, i relativi prezzi non siano ricompresi nei predetti prezziari, si assumerà il listino ufficiale della ditta produttrice, con applicazione del ribasso d'asta.

Art. 5 – Servizio accessorio ai lavori di manutenzione

L'appalto ha altresì per oggetto lo svolgimento del servizio, accessorio ai lavori, che va conglobato all'interno dei singoli interventi e che non ha rilevanza contabile propria.

Il servizio accessorio ai lavori comprende le seguenti prestazioni:

- la designazione di un Referente Tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità;
- la effettuazione di eventuali sopralluoghi preventivi, per gli interventi di maggiore complessità, con la predisposizione di note tecniche degli interventi necessari ad eliminare il guasto e a riportare l'elemento interessato alla funzionalità originaria, con eventuale se opportuna presenza e collaborazione con il personale incaricato del Comune;
- la segnalazione all'Amministrazione comunale, in occasione del sopralluogo, di eventuali palesi necessità di intervento non ancora segnalate dagli utenti;
- la programmazione dei lavori da eseguire, per gli interventi 'programmati' e per gli interventi di tecnicamente più complessi;
- il rapporto con il personale incaricato del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente, per quanto attiene alla data, all'ora e alla modalità di accesso ai fabbricati dove hanno luogo gli interventi;
- la redazione di un 'report' per ogni intervento eseguito, laddove indicare il soggetto ordinante i lavori, i dati, gli elementi e i materiali della lavorazione;
- la contabilizzazione dei lavori, in contraddittorio con il tecnico incaricato del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente a cui dovrà seguire nota spese entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui viene riferita la contabilità.

Art. 6 – Lavori da contabilizzare a misura

Gli interventi di norma saranno contabilizzati a misura; saranno conteggiati in economia solo gli interventi che, a giudizio insindacabile del personale incaricato del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente non potranno essere contabilizzate a misura, conteggiando le varie voci che concorrono alla definizione di ogni intervento tra materiali e mano d'opera.

Tutti gli interventi, con l'esclusione di quelli ritenuti urgenti, dovranno essere oggetto di preventiva quantificazione della spesa mediante applicazione del Prezziario di riferimento a cui è applicato lo sconto offerto in sede di procedura.

Art. 7 – Lavori da contabilizzare a corpo

Per l'esecuzione di lavori da computare a corpo i medesimi vanno preventivamente concordati dalle parti e sottoscritti per accettazione.

Art. 8 – Documenti costituenti l'appalto.

La descrizione delle prestazioni costituenti l'appalto risultano dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Disciplinare d'incarico.

Art. 9 – Controversie durante l'esecuzione dei lavori e penali

Qualora, per i lavori ordinati, l'Appaltatore differisca nel loro inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con il personale incaricato del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, verrà applicata una penale fissata con le seguenti modalità:

- **per interventi ritenuti URGENTI (art. 2):** in caso di ritardo rispetto alle 24 ore massime previste per l'intervento, sarà applicata la penale del 0,5% dell'importo contrattuale dell'intero periodo dell'appalto, per ogni giorno di ritardo;
Si precisa che il mancato rispetto di tale requisito per n. 3 (TRE) chiamate successive per interventi urgenti, costituirà motivo di avvio del procedimento di revoca dell'affidamento.
- **per interventi ORDINARI:** in caso di ritardo rispetto ai tempi concordati con il referente tecnico dell'Amministrazione, sarà applicata la penale del 0,1% dell'importo contrattuale dell'intero periodo dell'appalto, per ogni giorno di ritardo;

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite pec, alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'invio della contestazione.

Se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione, con le modalità che saranno indicate nella richiesta dell'Amministrazione.

Qualora l'appaltatore non proceda al pagamento entro 10 giorni, l'Amministrazione si riva sulla cauzione.

Qualora l'ammontare delle penali superi il **10% dell'importo contrattuale**, il personale incaricato del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente promuove comunque l'avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice.

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Non verrà tollerata l'eventuale mancanza di attrezzature specifiche all'esecuzione dei lavori, quindi l'Appaltatore dovrà attrezzare adeguatamente il proprio personale.

Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o forniture di materiali dissimili da quanto concordato con il personale del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente dovrà tempestivamente informare lo stesso astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere.

Art. 10 – Subappalto

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. In caso di mancanza dell'indicazione nel DGUE, il subappalto non sarà autorizzato.

Il subappalto è disciplinato dalle norme del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto, il prestatore del servizio resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n.646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n.139/1995, convertito nella Legge n.246/1995. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico in capo alla ditta aggiudicataria.

Art. 11 – Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per le quali si applicano le disposizioni

di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 12 – Responsabilità

Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 13 – Personale

Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, sollevando il Comune da ogni responsabilità anche in merito agli obblighi di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Art. 14 – Misure in tema di sicurezza - DUVRI

Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia stato stipulato, in ogni caso prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, solo qualora necessario, come sancito artt. 17 e 18 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., all'Amministrazione il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

Ogni singolo intervento da parte dell'impresa, nell'ambito del lavoro di cui al presente capitolato, dovrà essere valutato di volta in volta, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in vigore al momento; sono comunque a carico dell'impresa tutti gli adempimenti necessari.

Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

Art. 15 – Garanzia definitiva per l'impresa aggiudicataria

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, e comunque prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti.

La cauzione/polizza in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo della garanzia sarà precisato nella comunicazione di aggiudicazione. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sostitutiva ovvero allega documentazione comprovante il possesso del requisito stesso, in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa

sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La fideiussione/polizza dovrà essere intestata al Comune di Dueville, Piazza Monza n. 1, 36031 Dueville (VI) – C.F. 95022910244 e P. IVA 00254330244, costituita alternativamente:

a) da fideiussione bancaria;

b) da polizza assicurativa;

c) da polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n.123 e sottoscritta in originale dal garante, ovvero sottoscritta con firma digitale.

Art. 16 – Assicurazione

L'appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. La somma assicurata dovrà avere un importo non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomilaeuro/00) relativamente ai danni alle opere preesistenti e un importo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00) relativamente ai danni arrecati a terzi (responsabilità civile), restando comunque ferme le responsabilità dell'appaltatore per le somme eccedenti. **La polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto.**

La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alla data della sua conclusione.

Art. 17 – Condotta nell'esecuzione dei servizi da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che non conduce i servizi personalmente deve conferire mandato a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che risulti alle dipendenze dell'impresa, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Di tale mandato deve essere informato il personale del Settore 4° lavori Pubblici e Ambiente.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Nell'esecuzione dell'appalto l'impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché agli ordini ed indicazioni del personale incaricato dell'Amministrazione e non dovrà provocare intralci o disservizi alle attività svolte all'interno degli stabili.

L'appaltatore dovrà concordare con il personale incaricato il programma e le modalità di esecuzione delle opere onde garantirne la perfetta realizzazione, nei tempi e nei modi previsti.

L'appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i servizi né provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei medesimi.

Art. 18 – Difetti di costruzione o nei materiali

Ferma la facoltà riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, l'Appaltatore deve demolire o smontare e rifare a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera.

Se la SA presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato

regolarmente chiesto di effettuare gli accertamenti, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 19 – Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

Si intendono comprese nel prezzo offerto e perciò a carico dell'appaltatore:

- le spese per l'impianto, la manutenzione, la protezione del cantiere;
- le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per gli attrezzi e le opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei servizi;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza;
- ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore;
- la custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, di tutti i manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'Amministrazione consegnate all'Appaltatore, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore medesimo; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione;
- ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidati si eseguono in stabili con usi diversi e pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori.

Art. 20 – Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 21 – Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla tipologia di servizio. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'operatore, tramite corrispondenza elettronica certificata, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 22 – Garanzie post esecuzione

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di garantire quanto fornito ed eseguito, sia per la qualità dei materiali che per il regolare funzionamento ed uso per un periodo di **anni DUE** dalla data di ultimazione dei lavori. Pertanto fino al termine di tale periodo, l'impresa deve riparare a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione, siano da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Restano comunque fatte salve le maggiori garanzie previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Art. 23 – Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave adempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione in ipso iure del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- penalità superiori al 10%;
- qualora l'impresa si renda irreperibile o interrompa senza comunicazioni e giustificazioni le prestazioni in corso;
- frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione;
- sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 24 – Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino alla data prevista per la conclusione del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo corrispondenza elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore.

Art. 25 – Stipula del contratto: spese, imposte e tasse

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui al presente capitolato, e nelle more di stipulazione del contratto, il Comune di Dueville potrà, in caso di necessità, disporre l'attivazione del servizio.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto.

Art. 27 – Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la ditta dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla norma. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 28 – Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, le parti fanno riferimento alle disposizioni di carattere comunitario, nazionale e regionale vigenti sia in tema di contratti pubblici che relative alla specificità dell'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a osservare i locali regolamenti vigenti sul territorio del Comune ove il servizio è svolto.

Art. 29 – Controversie - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al servizio di cui al presente Capitolato, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Vicenza con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Art. 30 - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dueville; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente arch. Donatella Michelazzo.

In ogni momento potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 31 – Protocollo di legalità

Si richiamano gli operatori economici al rispetto del "Protocollo di Legalità" del 17.09.2019, al quale il Comune di Dueville ha aderito con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 21.11.2019, disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune – sottosezioni "Altri contenuti" e "Prevenzione della corruzione".

Il mancato rispetto del "Protocollo di Legalità" costituisce causa di esclusione dalla presente procedura e di risoluzione del contratto.

Allegato A

ELENCO DEI FABBRICATI E DELLE AREE OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

(non esaustivo)

Stabili - impianti comunali	
DUEVILLE	Sede Municipale – Piazza Monza
	Casa ex Vedovello – Settore 5°- Piazza Monza
	CED
	Biblioteca Comunale e giardino – Via Rossi
	Scuola dell'Infanzia De Amicis – Via IV Novembre
	Scuola dell'Infanzia Rodari - Via Cav.Vittorio Veneto
	Ex Scuola Primaria Fogazzaro ora sede uffici . associazioni e Medicina di Gruppo – Via IV Novembre
	Palazzina retro Scuola Primaria Fogazzaro – sede associazioni
	Scuola Primaria Don Milani – Via del Bersagliere
	Scuola media Roncalli e palestra – Via Rossi
	Asilo Nido Comunale – via del Bersagliere
	Casa Busnelli – sede associazioni – Via Roma
	Cinema teatro Busnelli – Via Dante
	Palasport + impianto di allarme – Viale dello Sport
	Piscine comunale – viale dello Sport
	Campo da calcio Cogo + Marzaro (sintetico) – Viale dello Sport
	Sede Scout – Viale dei Martiri
	Centro Arnaldi – Via Rossi
	Dado Giallo – sede associazioni – Viale dei Martiri
	Magazzino comunale + impianto di allarme – Via M.te Ortigara
	Ex caserma Carabinieri – sede associazioni e alloggio – Via Busnelli
	Tenenza Carabinieri – Viale della Repubblica
	Cimitero Dueville – parte nuova e parte vecchia – Via S. Fosca
POVOLARO	Scuola dell'Infanzia Salvetti – Via del Redentore
	Scuola Primaria S.G. Bosco – Via Malaparte
	Palestra – Via Malaparte
	Villino Rossi – sede associazioni – Piazza Schorndorf
	Villino Colpi Salvetti – sede associazioni e uso abitativo – Via del Redentore
	Cimitero Povolaro – parte nuova e parte vecchia
PASSO DI RIVA	Scuola dell'Infanzia Munari – Via De Gasperi
	Ex Scuola Primaria Pezzani (emporio equosolidale) – Via Adige
	Struttura polifunzionale Notarangelo
VIVARO	Scuola Primaria G. Pascoli – Piazza San Pio X
	Cimitero Vivaro – parte nuova e parte vecchia